



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Seduta del 22/02/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 21/06/2006 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 10/07/2013, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- di condannare l'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso di complessivi € 2.407,28, di cui € 1.871,70 per le commissioni bancarie e di intermediazione, ed € 535,58 per i premi assicurativi, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 55,50 ed € 105,76);
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione del finanziamento;
- le spese di assistenza tecnica, quantificate in € 500,00.

Costitutosi tardivamente, l'intermediario chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa, infatti, di essere stato cancellato d'ufficio dagli Albi Elenco Generale, ex art. 106 TUB, ed Elenco Speciale, ex art. 107 TUB, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010.



DIRITTO

Il Collegio osserva, preliminarmente, che non merita accoglimento l'eccezione di "improcedibilità del ricorso", formulata dall'intermediario, a seguito dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB, trattandosi di circostanza sopravvenuta, rispetto alla presentazione del ricorso. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, infatti, la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso e non viene persa con la successiva cancellazione dell'intermediario dall'albo (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017, e Collegio di Bari, decisione n. 705/2018).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio accerta la natura *recurring* delle riferite voci di costo, in ragione della natura promiscua delle attività remunerate, talune delle quali destinate a essere svolte anche in costanza di rapporto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate pagate	83	rate residue	37	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni bancarie				1.112,49	343,02		343,02
Commissioni di intermediazione				5.480,88	1.689,94		1.689,94
Premi assicurativi				1.737,03	535,58		535,58
"Ristoro commissioni"						55,50	-55,50
"Ristoro commissioni ente erogatore"						105,76	-105,76
Totale							2.407,28

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.407,28, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS